

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis  
n. 77

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

*(Estensore FONTANA)*

*approvata nella seduta del 1° agosto 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE  
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE E 2001/114/CE PER  
QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE DA CONFERIRE ALLA  
COMMISSIONE (COM(2012) 150 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2012**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 150 definitivo,

condivisa la finalità di emendare le direttive ivi elencate al fine di adeguarle al disposto dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), abilitando così la Commissione europea all'adozione di atti delegati, al fine di modificare gli allegati delle citate direttive;

preso atto del parere motivato sul mancato rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità espresso in data 24 maggio 2012 dal Consiglio federale austriaco, che ha ritenuto la proposta in titolo incompatibile con l'articolo 290 del TFUE in virtù della previsione di una delega a tempo indeterminato. Il Consiglio federale ha ritenuto, infatti, che sia violato il principio generale *«potestas delegata non delegatur»* nonché il principio dell'attribuzione espressa, su cui sono basate le competenze nell'Unione europea;

valutata e condivisa la nota predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull'atto in oggetto ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

ricordate le risoluzioni approvate in materia di poteri delegati alla Commissione europea, e tra queste la risoluzione del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2010) 83 definitivo, atto comunitario n. 66, documento XVIII, n. 66),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli in relazione a:

1) la base giuridica della proposta, correttamente individuata negli articoli 43 («La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune...») e 114 («Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno») del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2) la conformità della proposta al principio di sussidiarietà:

– in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione in quanto solo queste ultime possono adeguare la normativa dell'Unione ai nuovi strumenti predisposti dal trattato di Lisbona;

– per quanto concerne il valore aggiunto per l’Unione, in termini di piena applicazione ed utilizzo degli strumenti giuridici consentiti dalla normativa vigente;

e formula osservazioni contrarie in relazione al merito della proposta e al rispetto del principio di proporzionalità, con i seguenti rilievi:

1) per quanto riguarda l’oggetto dei poteri di delega della Commissione europea, l’atto in titolo ipotizza di abilitare quest’ultima a modificare le «caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni e alle definizioni» contenute negli allegati delle direttive considerate. Le denominazioni e le definizioni costituiscono, però, l’oggetto stesso della normativa, quindi un «elemento essenziale» di questa. Proprio gli elementi essenziali, per espressa previsione dell’articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, «sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere». Al riguardo si ricorda la direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, di modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, che ha escluso dai poteri di modifica delegati alla Commissione proprio gli allegati I e II, recanti «Definizioni»;

2) con riferimento alla durata a tempo indeterminato della delega, si ribadisce che essa viola l’espressa statuizione dell’articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE, secondo cui «Gli atti legislativi delimitano esplicitamente (...) la durata della delega di potere». In questo senso, nell’articolo 7 della citata direttiva 2012/12/UE è stata prevista una delega quinquennale, «tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo»;

si invita, pertanto, la Commissione europea a riformulare le deleghe contenute nel documento in oggetto, riformulandone l’oggetto e la durata in analogia con quanto previsto dalla direttiva 2012/12/UE;

si invita al contempo il Governo a fare quanto in suo potere perché, nei negoziati relativi all’adozione dell’atto in oggetto, il testo presentato sia modificato in maniera tale da assicurare il rispetto del dispositivo letterale dell’articolo 290 del TFUE.

